



COMUNE DI MOMO

Provincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. avv. Sabrina FACCIO - Sindaco	Sì
2. Riccardo PREVOSTI - Vice Sindaco	Sì
3. Lorenzo CORNALBA - Presidente	Sì
4. Giuseppe REGIDORE - Consigliere	Sì
5. Alessandro VAGADORE - Consigliere	Giust.
6. Adriano BELLE' - Consigliere	Sì
7. Erika PRANDI - Consigliere	Sì
8. avv. Michela LEONI - Consigliere	Sì
9. Alessandro ALBERA - Consigliere	Sì
10. Angie Ivonne CERRUTI - Consigliere	Sì
11. Filippo FOSSATI - Assessore	Sì
12. Riccardo VIVIANI - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 10	
Totale Assenti: 1	

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il sig. Lorenzo CORNALBA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*
“;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il*

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con la conversione del Decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 228/2021) convertito nella Legge n. 15 del 28.02.2022 il Legislatore ha introdotto all'art. 3 il comma 5-*quinquies* che prevede "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Vista la deliberazione Consiglio comunale n. 36 del 16.12.2022 di approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP);

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato prorogato al 2024 l'applicazione della tariffa puntuale, considerando ancora l'esercizio 2023 come ultima fase preliminare di rilevazione puntuale dei conferimenti della sola frazione non recuperabile nella finalità di tutela degli utenti, tenuto conto della situazione di emergenza pandemica da Covid-19 con cui ci si è dovuti confrontare fino a marzo 2022.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 314.393,43=, di cui € 231.706,70= per costi variabili ed € 82.686,73= per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffazione;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che

sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 314.393,43= e comprende i costi fissi, pari al 26,30% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 73,70%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nella proposta elaborata dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese (prot. n. 506 del 19.04.2023) sono previste ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Momo, per l'anno 2023, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 67,50% per le utenze domestiche e del 32,50 % per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività):

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb

1	0,84	1,00
2	0,98	1,80
3	1,08	2,05
4	1,16	2,60
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti,	0,80	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,20	9,86
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
7	Case di cura e riposo	0,98	8,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,76
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	9,12
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,04	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	49,72
21	Discoteche, night-club	1,34	11,01

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate in base al PEF 2022-2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Visto il Titolo III – Riduzioni ed esenzioni del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti puntuale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 16.12.2022;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Novara;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 5, del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti puntuale" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 16.12.2022: "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, la TARIP viene liquidata in due rate semestrali, con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre, comprendenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504";

Ritenuto di stabilire quali scadenze per il pagamento della TARI 2023:

- n. 1° rata: scadenza 31 luglio 2023;
- n. 2° rata: scadenza 29 dicembre 2023;

con possibilità per il contribuente di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 28.09.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 3 (Leoni, Cerruti, Viviani)

DELIBERA

1. **Di approvare** per l'anno 2023, le tariffe della TARI come da allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia Novara;
3. **Di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
4. **Di stabilire** quali scadenze per il pagamento della TARI 2023:
 - n. 1° rata: scadenza 31 luglio 2023;
 - n. 2° rata: scadenza 29 dicembre 2023;con possibilità per il contribuente di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata.
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione al consorzio Area Vasta Basso Novarese tramite pec;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 3 (Leoni, Cerruti, Viviani)

DELIBERA

1. **Di dichiarare** la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : Lorenzo CORNALBA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Armando PASSARO

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto legislativo 267/00

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE del Servizio Competente	In ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE Momo, IL RESPONSABILE F.to: Dott.ssa Vecchio Tiziana
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario	In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE Momo, IL RESPONSABILE F.to: Dott.ssa Vecchio Tiziana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 22/05/2023, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Momo, lì **22/05/2023**

Il Messo Comunale
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Momo, lì

Il Segretario Comunale
Dott. Armando Passaro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/04/2023

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Armando Passaro

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Anno: 2023

Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,28590	79,62610
2	0,33355	143,32698
3	0,36759	163,23351
4	0,39482	207,02787
5	0,42205	230,91570
6	0,44247	270,72875
7	0,44247	270,72875
9	0,44247	270,72875

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Data: 19/04/2023

Anno: 2023

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)	Quota Totale (€/mq/anno)
001	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTURA	0,31531	0,88822	1,20353
002	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,49460	1,38519	1,87979
003	STABILIMENTI BALNEARI	0,38950	1,09970	1,48920
004	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,26585	0,75075	1,01660
005	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,74190	2,08519	2,82709
006	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,56261	1,58399	2,14660
007	CASE DI CURA E RIPOSO	0,60589	1,69395	2,29984
008	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,66153	1,85256	2,51409
009	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,35859	1,01087	1,36946
010	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,68626	1,92870	2,61496
011	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,80373	2,24803	3,05176
012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDRAULICI, SERRAMENTI)	0,64298	1,79758	2,44056
013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,64298	1,80181	2,44479
014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,56261	1,58610	2,14871
015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,67389	1,88640	2,56029
016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2,99233	8,38941	11,38174
017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,25043	6,30633	8,55676
018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGERIA	1,27978	3,59305	4,87283
019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,28596	3,59516	4,88112
020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	3,74660	10,51479	14,26139
021	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,82846	2,32839	3,15685